

## **Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 24 ottobre 2003**

Definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art.

14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3 della L. n° 68/1999  
pubblicata nel BURAS n. 35 del 27 novembre 2003;

La L. n° 68/1999, prevede un sistema di esoneri per il collocamento mirato in particolari situazioni.

Lascia alla potestà legislativa delle regioni la definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, dei contributi esonerativi a cui dovranno attenersi i datori di lavoro autorizzati all'esonero.

La deliberazione n° 38/6 definisce tali criteri e modalità.

*OGGETTO; L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5 comma 7: definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3.*

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sull'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 7, della L. 12 marzo 1999 n° 68, alla definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, dei contributi esonerativi di cui al citato art. 5, comma 3, della medesima legge, a cui dovranno attenersi i datori di lavoro autorizzati all'esonero.

Le suddette somme, prosegue l'Assessore, confluiranno nel Fondo Regionale per l'Occupazione dei Diversamente Abili istituito con la L.R. n. 20/02, e saranno destinate al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili.

L'Assessore informa inoltre che con Decreto del Ministro del Lavoro n. 357 del 7 ; luglio 2000, è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti ] i- dativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. n. 68/1999.

Pertanto, l'Assessore, sulla base di quanto sopra esposto, propone di fissare i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento dei contributi esonerativi, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 357/00, secondo quanto di seguito riportato.

Sono soggetti interessati i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,

per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera] percentuale dei disabili, e richiedano agli uffici competenti di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.

Per quanto riguarda i termini, come stabilito dall'art. 2, comma 5, del D.M.L. 7.7.2000, n. 357, l'obbligo del pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

Il contributo esonerativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n° 68/99 e dell'art. 2, comma 3, del D.M.L. n° 357/2000, ammonta a euro 12,91 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, sabato compreso se lavorativo, escludendo la giornata di sabato se non lavorativo, la domenica, le feste nazionali e la festività patronale.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero sia stata accolta e che abbiano ricevuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio il relativo decreto di autorizzazione, devono versare le somme dovute:

a. per il periodo pregresso (intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione):

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'esonero;
- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data,

b. per il periodo intercorrente dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di esonero e fino al termine della validità dello stesso:

- in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di esonero;
- in alternativa in due rate semestrali posticipate con le seguenti scadenze:
  - entro il 30/06;
  - entro il 31/12.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero non sia stata accolta, devono versare le somme dovute per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della richiesta di esonero alla data di ricezione della comunicazione di esito negativo dell'istruttoria:

- in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione;

- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e la seconda entro 60 giorni dalla medesima data. I versamenti devono avvenire sul Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. -Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale "Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti dai Contributi Esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 punto 3, della legge 12.3.1999, n. 68".

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, i datori di lavoro devono inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del Decreto di Autorizzazione all'esonero parziale e relativa notifica.

In caso di inadempienze, relative alle entità degli importi o alle scadenze, la somma dovuta potrà essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 5, della L. 68/99, del:

5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati;

24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati. 11 versamento delle sanzioni irrogate deve avvenire:

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo - competente per territorio, del verbale contravvenzionale;

- in alternativa - ed esclusivamente a seguito di presentazione ed espresso accoglimento di apposita richiesta all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - in due rate, la prima entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo - del suddetto verbale contravvenzionale, la seconda entro 60 giorni dalla medesima data. Il versamento deve avvenire sul Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili, conto corrente bancario n. 202564 intestato alla R.A.S. -Servizio di Tesoreria B.N.L. di Cagliari cod. ABI 01005, cod. CAB 04800, indicando nella causale "Cap. 37210 UPB E10015 somme derivanti da sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 5 punto 5, della legge 12.3.1999, n. 68".

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, i datori di lavoro devono inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Politiche per l'Impiego - Via XXVIII Febbraio n. 5 - Cagliari.

Al medesimo Assessorato deve essere, altresì, inviata copia del verbale contravvenzionale notificato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La Giunta condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame: Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

In conformità.

*Letto, confermato e sottoscritto*

Il Direttore Generale

F.to Duranti

Il Presidente

F.to Masala